



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e università

tel + 39 040 3775287
fax + 39 040 3775250

lavoro@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 6974/LAVFORU del 24/08/2017

Adozione delle Direttive di modifica delle Direttive in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi e della Tabella C alle stesse allegata.

Il Direttore centrale

Viste le "Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi" adottate con decreto n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 23 agosto 2013;

Vista la deliberazione giuntale n. 1554 del 22 agosto 2017 che, per le ragioni ivi indicate e qui in toto richiamate anche ai fini della motivazione – approva una Direttiva tecnica di modifica delle citate Direttive e di modifica, altresì, della Tabella C alle stesse allegata e rinvia al Direttore centrale competente l'assunzione del conseguente decreto di adozione;

Ritenuto, quindi, di adottare le suddette Direttive tecniche di modifica delle Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi ed i relativi allegati;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

decreta

1. Per le motivazioni espresse in premessa, si adottano le "Direttive tecniche di modifica delle Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi" nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Nicola MANFREN

**DIRETTIVE TECNICHE DI MODIFICA DELLE DIRETTIVE
TECNICHE
IN TEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IeFP) DI CUI AL CAPO III DEL
DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226.
STANDARD REGIONALI IN MATERIA DI
ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORMATIVI.**

Indice

1. Oggetto e finalità
2. Modifica dell'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) (definizioni), delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
3. Modifica dell'articolo 7, comma 1 – (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti), delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
4. Modifica dell'articolo 7, comma 4 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti), delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
5. Modifica dell'articolo 7, comma 5 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti), delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
6. Modifica dell'articolo 8, comma 12 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
7. Modifica dell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
8. Modifica dell'articolo 9, comma 3 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
9. Modifica dell'articolo 9, comma 4 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
10. Modifica dell'articolo 10, comma 3 (obblighi relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
11. Modifica dell'articolo 11, comma 3 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

12. Inserimento dei commi 3bis e 3ter dopo il comma 3 dell'articolo 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
13. Modifica dell'articolo 11, comma 6 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
14. Inserimento dei commi 6bis, 6ter e 6quater dopo il comma 6 dell'articolo 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
15. Modifica dell'articolo 11, comma 10 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
16. Modifica dell'articolo 11, comma 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
17. Modifica dell'articolo 11, comma 12 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
18. Modifica dell'articolo 16, comma 4, lettere c) e d) (norme transitorie relative ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
19. Modifica dell'articolo 16, comma 7 (norme transitorie relative ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
20. Modifica dell'articolo 16, comma 16 (norme transitorie relative ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
21. Inserimento dell'articolo 16bis (ulteriore regime transitorio relativo ai docenti) dopo l'articolo 16 delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
22. Modifica della tabella C allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013
23. Entrata in vigore

ART. 1 – Oggetto e finalita'

1. Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. 1554 dd. 22 agosto 2017, modificano ed integrano le Direttive tecniche adottate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR del 26 agosto 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, n. 36 del 4 settembre 2013, modificate con deliberazione giuntales n. 1834 del 4 ottobre 2013, per meri errori materiali, con decreto n. 0054/LAVFOR/FP del 20 gennaio 2014 e relativamente al modello riferito all'elenco generale dei docenti con decreto 3040/LAVFORU dd. 24 luglio 2015 .

ART. 2 – Modifica dell'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2 (definizioni) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Le lettere e) e f) e g) del comma 1 dell'articolo 2 (definizioni) delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 sono sostituite dalle seguenti:
 - "e) per competenze di base si intendono le competenze riferite alle aree di competenza individuate nell'allegato 4 all'Accordo Stato – Regioni del 27 luglio 2011 e nell'Accordo Stato – Regioni del 19 gennaio 2012, recepiti con decreti interministeriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispettivamente dell' 11 novembre 2011 e del 23 aprile 2012, così come articolate nell'allegato A3 delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Gli standard regionali – di seguito Linee guida - approvate con deliberazione giuntales n. 1654 del 26 agosto 2015;
 - f) per competenze tecnico professionali si intendono le competenze descritte per ciascuna figura professionale in uscita dai percorsi di leFP nell'allegato A2 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntales 1654/2015;
 - g) per competenze trasversali si intendono le competenze di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 dell'elenco delle competenze chiave per l'apprendimento incluso al punto 3 dell'allegato A3 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntales 1654/2015."

ART. 3 – Modifica dell'articolo 7, comma 1 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 7 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
 - "1. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato dall'ente mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare che le attività educative e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale sono affidate a:
 - a) personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito;
 - b) esperti, inclusi i docenti privi di abilitazione, in possesso di documentata esperienza maturata alternativamente:
 - 1) in attività di docenza per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti alla durata complessiva di cinque anni formativi;
 - 2) in attività professionali, diverse dalla docenza, per almeno 60 mesi anche non continuativi;
 - 3) in parte in attività di docenza ed in parte in attività professionali per almeno 60 mesi complessivi anche non continuativi,secondo quanto specificato negli articoli 8 e 9.

L'esperienza di cui alla lettera b) deve essere stata maturata nelle aree professionali individuate nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015, in coerenza con l'insegnamento per cui il docente è candidato."

ART. 4 – Modifica dell'articolo 7, comma 4 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 4 dell'articolo 7 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"4. I docenti di sostegno devono essere in possesso dell'abilitazione prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di secondo grado dall'articolo 15, comma 3bis del Decreto Legge 104 dd. 12 settembre 2013, convertito con Legge 8 novembre 2013, n. 128 e succ. modif. e integraz. avuto a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale docente della Scuola 2015/2016 che ha modificato il regime delle abilitazioni per i docenti di sostegno, prevedendo una sola area di abilitazione per il sostegno stesso."

ART. 5 – Modifica dell'articolo 7, comma 5 (dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

2. Il comma 5 dell'articolo 7 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"5. I docenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, possono essere utilizzati nell'ambito degli interventi LARSA di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015, in coerenza con le prescrizioni del presente articolo e con le prescrizioni degli articoli 8, 9, 11 e, ove applicabile, dell'articolo 16."

ART. 6 – Modifica dell'articolo 8, comma 12 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 12 dell'articolo 8 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"12. L'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze riconducibili alle competenze trasversali (c.d. Asse per la cittadinanza attiva) di cui all'Allegato A3 delle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 può essere impartito da tutti i docenti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 1), partizione a) e partizione d)."

ART. 7 – Modifica dell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 9 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 sono sostituite dalle seguenti:

- "a) un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive, unitamente ad un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore **o presso le Università** per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, secondo quanto precisato al comma 7, lettera a) in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;
- b) un'esperienza professionale maturata per almeno 60 mesi anche non continuativi in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale individuata nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giunta 1654/2015 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento. Tale esperienza deve essere stata maturata in uno dei seguenti modi:
 - 1) presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a);
 - 2) al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado o presso Università, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici;
 - 3) in parte presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a) ed in parte al di fuori degli enti formativi, delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici."

ART. 8 - Modifica dell'articolo 9, comma 3 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

- 1. Il comma 3 dell'articolo 9 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
 - "3. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 2, lettera a) devono essere indicati:
 - a) la laurea specialistica posseduta;
 - b) l'esperienza pregressa;
 - c) i periodi di docenza, individuati in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine della docenza erogata;
 - d) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti;
 - e) l'area formativa e, ove esistenti, i relativi indirizzi di cui all'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giunta 1654/2015 in cui la docenza è stata erogata.
 Ove manchi taluna delle indicazioni di cui al presente comma, l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata."

ART. 9 - Modifica dell'articolo 9, comma 4 (docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 4 dell'articolo 9 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

“4. In tutti i casi gli esperti che hanno maturato esperienze professionali diverse dalla docenza al di fuori degli enti formativi, delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università, secondo quanto specificato al comma 2, devono aver materialmente ed effettivamente operato in funzioni riconducibili alle aree professionali e, ove esistenti, ai relativi indirizzi di cui all'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015; un tanto deve emergere puntualmente dal curriculum vitae di ciascuna risorsa.

Ove manchino una o alcune delle indicazioni puntuali prescritte dal presente comma, l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.”

ART. 10 - Modifica dell'articolo 10, comma 3 (obblighi relativi ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 3 dell'articolo 10 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

“3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente l'ente interessato o il capofila dell'Associazione Temporanea indicano in funzione dell'acquisizione di quale specifica competenza di base di cui all'allegato A3 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015 o di quale specifica competenza tecnico professionale di cui all'allegato A2 delle medesime Linee guida insegnerà ciascun docente incluso nell'elenco. L'elenco è ripartito come segue :

1) sezione prima:

partizione a): riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze di base di cui all'allegato A3 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015: competenza linguistica, competenza linguistica in lingua straniera, competenza matematica, scientifico-tecnologia, competenza storico, socio-economica;

partizione b): riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento delle attività fisiche e motorie;

partizione c) : riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento della religione cattolica;

partizione d): riservata all'elenco dei docenti diversi da quelli inclusi nella partizione a) candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze trasversali di cui all'allegato A3 delle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 (c.d. Asse per la cittadinanza attiva);

2) sezione seconda:

partizione a): riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015;

partizione b): riservata ai docenti candidati all'insegnamento funzionale al rispetto delle previsioni dell'articolo 37 del D.Lgs 81/2008;

3) sezione terza:

partizione a): riporta i nominativi dei docenti presenti nella sezione seconda candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8,

- comma 3;
- partizione b): riporta i nominativi dei docenti presenti nella sezione prima candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 6;
- 4) sezione quarta:
- partizione a): riporta l'elenco dei docenti candidati a svolgere il ruolo di docenti di sostegno;
- partizione b): riporta l'elenco dei docenti candidati alle sostituzioni dei docenti di sostegno come di seguito indicato:
- b1) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 10;
- b2) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 11;
- b3) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 12;
- b4) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 13;
- 5) sezione quinta: riporta l'elenco dei docenti, non già inclusi nelle sezioni 1), 2) 3), 4) e 6), candidati alle sostituzioni brevi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
- 6) sezione sesta: riporta l'elenco dei docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base già accreditati ai sensi del D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008;
- 7) sezione settima:
- partizione a): riporta l'elenco dei docenti di madrelingua slovena candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze di base di cui all'allegato A3 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntales 1654/2015, previsti all'articolo 11, commi 17 e 18;
- partizione b): riporta l'elenco dei docenti di madrelingua slovena candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntales 1654/2015, previsti all'articolo 11, commi 17 e 19."

ART. 11 – Modifica dell'articolo 11, comma 3 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 3 dell'articolo 11 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
- "3. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si procede con l'avvalimento di docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sezione sesta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato."

ART. 12 – Inserimento dei commi 3bis e 3ter dopo il comma 3 dell'articolo 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 sono inseriti i seguenti commi:

"3bis. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si può procedere con l'avvalimento di docenti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento da impartire;
- b) 12 mesi anche non continuativi di esperienza in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, in linea con quanto previsto nella tabella A e nella tabella C allegata alle presenti Direttive.

Nei corsi realizzati in lingua veicolare slovena il titolo di studio richiesto è quello previsto al comma 17; ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero deve esserne documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani.

- 3ter I docenti di cui al comma 3bis sono iscritti nella sezione prima degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 delle presenti Direttive, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato."

ART. 13 – Modifica dell'articolo 11, comma 6 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 6 dell'articolo 11 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"6. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali si procede con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato."

ART. 14 – Inserimento dei commi 6bis, 6ter e 6 quater dopo il comma 6 dell'articolo 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 sono inseriti i seguenti commi:

"6bis. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si può procedere con l'avvalimento di docenti in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:

- a) un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive, unitamente ad un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 12 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, secondo quanto precisato al comma 7, lettera a) in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;
- b) un'esperienza professionale maturata per almeno 24 mesi anche non continuativi in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi

indirizzi dell'area professionale individuata nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntales 1654/2015 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento. Tale esperienza deve essere stata maturata in uno dei seguenti modi:

- 1) presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o di cui alla lettera a);
- 2) presso Università in qualità di docente, privo della laurea specialistica al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado o presso Università, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici;
- 3) in parte presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a) ed in parte al di fuori degli enti formativi, delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici.

Nei corsi realizzati in lingua veicolare slovena il titolo di studio richiesto è quello previsto al comma 17; ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero deve esserne documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani.

6ter I docenti di cui al comma 6bis sono iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 delle presenti Direttive, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.

6quater In ciascun corso possono essere complessivamente utilizzati non più di 4 docenti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3bis e 6bis, rispettivamente per gli insegnamenti funzionali all'acquisizione delle competenze di base e per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali."

ART. 15 - Modifica dell'articolo 11, comma 10 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 10 dell'articolo 11 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"10. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni del comma 9, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b1), in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le Scuole Secondarie di secondo grado e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno nei corsi di leFP di almeno 45 mesi anche non continuativi di docenza di sostegno. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntales 1654/2015 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno."

ART. 16 - Modifica dell'articolo 11, comma 11 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 11 dell'articolo 11 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
"11. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni dei commi 9 e 10, è possibile individuare un diverso docente sostituito incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b2), in possesso di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento specifico che deve essere erogato e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno per almeno 12 mesi anche non continuativi. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno."

ART. 17- Modifica dell'articolo 11, comma 12 (sostituzione dei docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 12 dell'articolo 11 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:
"12. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni dei commi 9, 10 e 11, è possibile individuare un diverso docente sostituito incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b3), in possesso di una laurea specialistica e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno per almeno 12 mesi anche non continuativi. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno."

ART. 18 - Modifica dell'articolo 16, comma 4, lettere c) e d) (norme transitorie relative ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 16 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 sono sostituite dalle seguenti:
"c) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento;
d) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza complessiva documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in parte presso enti formativi o presso Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono

candidati, formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento."

ART. 19 - Modifica dell'articolo 16, comma 7 (norme transitorie relative ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 7 dell'articolo 16 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini del computo dei periodi di esperienza richiesta, per gli esperti di cui al comma 2 sono presi a riferimento i mesi di docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati, escludendo sovrapposizioni temporali e sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. A tale fine nel curriculum vitae di ciascuna risorsa vanno indicati con precisione i corsi formativi nei quali l'attività è stata svolta, le mansioni di docente, codocente, formatore tutor o formatore coordinatore espletate, la data di inizio e quella di termine di ogni corso. Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ovvero solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale. Relativamente alla docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati in funzione dell'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015, va puntualmente esplicitato per ciascun corso in relazione a quale figura a banda larga e, ove esistenti, relativi indirizzi delle aree professionali di cui all'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 la risorsa ha svolto tali mansioni. Ove tali indicazioni puntuali manchino il periodo di riferimento non può essere utilmente computato."

ART. 20 - Modifica dell'articolo 16, comma 9 (norme transitorie relative ai docenti) delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. Il comma 9 dell'articolo 16 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituito dal seguente:

"9. In relazione alle seconde e terze annualità di corsi leFP da realizzarsi nell'anno formativo 2013/2014 ed alle terze annualità dei medesimi corsi da realizzarsi nell'anno formativo 2014/2015, tenuto conto che tali percorsi seguono l'ordinamento regionale di cui alle Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284 del 30 giugno 2010, ai fini dell'individuazione dei docenti idonei all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, si fa riferimento alla Tabella D allegata quale parte integrante alle presenti Direttive, la quale fornisce il quadro di raccordo con le Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015."

ART. 21 – Inserimento dell'articolo 16bis (ulteriore regime transitorio relativo

ai docenti) dopo l'articolo 16 delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

2. Dopo l'articolo 16 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è inserito il seguente articolo:

“art. 16bis – ulteriore regime transitorio relativo ai docenti

1. A decorrere dal 1° settembre 2017 e sino al 31 agosto 2021 è possibile avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 nel limite massimo del 10% delle ore previste per ciascun corso. Tale limite è elevabile al 20% delle ore previste per ciascun corso ove uno o più docenti impiegati nella realizzazione dello stesso siano dipendenti a tempo indeterminato dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee, di uno degli enti componenti l'Associazione medesima.”

ART. 22 - Modifica della tabella C allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto n. 4338/LAVFOR/2013

1. La tabella C allegata alle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 4338/LAVFOR/2013 è sostituita dalla tabella C allegata alle presenti Direttive.

ART. 23 - Entrata in vigore

1. Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto direttoriale che le adotta.

TABELLA C

Docenti privi di abilitazione

Lauree specialistiche e titoli equipollenti utili per l'insegnamento nelle competenze di base (articolo 8 e articolo 16)

Titolo	Competenza			
	Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica	Storica e socio-economica
Laurea di interprete	X			
Laurea di traduttore	X			
Laurea in architettura			X	X
Laurea in astronomia			X	
Laurea in biotecnologie			X	
Laurea in biotecnologie agro-industriali			X	
Laurea in chimica			X	
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche			X	
Laurea in chimica industriale			X	
Laurea in conservazione dei beni culturali		X		
Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo		X		
Laurea in discipline economiche e sociali				
Laurea in discipline nautiche			X	X
Laurea in discipline nautiche (indirizzo navigazione radioelettronica)			X	
Laurea in disegno industriale			X	
Laurea in economia aziendale			X	X
<i>Economia del turismo</i>				
Laurea in economia bancaria			X	X
Laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa			X	X
Laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari			X	X
Laurea in economia e commercio			X	X
<i>Commercio internazionale e mercati valutari</i>				
<i>Economia assicurativa e previdenziale</i>				
<i>Economia ambientale</i>				

Titolo	Competenza				
	Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica	Storica e socio-economica	
<i>Economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali</i>			X	X	
<i>Economia e gestione dei servizi</i>			X	X	
<i>Economia e legislazione per l'impresa</i>			X	X	
<i>Economia marittima e dei trasporti</i>			X	X	
<i>Economia per le arti, la cultura e la comunicazione</i>			X	X	
<i>Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari</i>			X	X	
<i>Scienze economiche e bancarie</i>			X	X	
<i>Scienze economiche e sociali</i>			X	X	
<i>Scienze economiche statistiche e sociali</i>			X	X	
Laurea in economia politica					X
Laurea in farmacia					
Laurea in filologia e storia dell'Europa orientale	X				X
Laurea in filosofia		X			
Laurea in fisica					
Laurea in geografia					X
Laurea in giurisprudenza					X
<i>Scienze politiche</i>					X
<i>Relazioni pubbliche</i>					X
<i>Scienze internazionali e diplomatiche</i>					X
Laurea in informatica			X		
<i>Scienze dell'informazione</i>			X		
Laurea in ingegneria			X		
Laurea in ingegneria aerospaziale			X		
Laurea in ingegneria chimica			X		
Laurea in ingegneria chimica (indirizzo alimentare)			X		
Laurea in ingegneria civile			X		
<i>Ingegneria idraulica</i>			X		
<i>Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale</i>			X		
Laurea in ingegneria dei materiali			X		
Laurea in ingegneria delle telecomunicazioni			X		
Laurea in ingegneria edile			X		
Laurea in ingegneria elettrica			X		

Titolo	Competenza				Storica e socio-economica
	Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica		
Laurea in ingegneria elettronica			X		
Laurea in ingegneria gestionale			X		
<i>Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo economico-organizzativo)</i>			X		
Laurea in ingegneria informatica			X		
Laurea in ingegneria meccanica			X		
Laurea in ingegneria meccanica (indirizzo minerario)			X		
Laurea in ingegneria navale			X		
Laurea in ingegneria nucleare			X		
Laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio			X		
<i>Ingegneria forestale</i>			X		
<i>Ingegneria mineraria</i>			X		
Laurea in lettere		X			
<i>Musicologia</i>		X			
Laurea in lingue e civiltà orientali	X				
Laurea in lingue e letterature orientali	X				
Laurea in lingue e letterature straniere	X				
Laurea in lingue e letterature straniere moderne	X				
Laurea in matematica			X		
<i>Scienze nautiche o discipline nautiche</i>			X		
Laurea in materie letterarie		X			
Laurea in medicina e chirurgia			X		
Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oftalmologia			X		
Laurea in medicina veterinaria			X		
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria			X		
Laurea in psicologia		X			
Laurea in scienza dei materiali			X		
Laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali			X		
Laurea in scienze ambientali			X		
Laurea in scienze bancarie ed assicurative			X		X
Laurea in scienze biologiche			X		
Laurea in scienze della amministrazione			X		
Laurea in scienze della comunicazione		X			X

Titolo	Competenza			
	Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica	Storica e socio-economica
Laurea in scienze della produzione animale			X	
Laurea in scienze delle preparazioni alimentari			X	
Laurea in scienze dell'educazione		X		
<i>Pedagogia</i>		X		
Laurea in scienze e tecnologie agrarie			X	
Laurea in scienze e tecnologie alimentari			X	
Laurea in scienze economiche			X	X
Laurea in scienze economiche e commerciali			X	X
Laurea in scienze economiche e marittime			X	X
Laurea in scienze forestali ed ambientali			X	
Laurea in scienze geologiche			X	
Laurea in scienze naturali			X	
Laurea in scienze statistiche e demografiche			X	X
Laurea in scienze statistiche ed attuariali			X	X
Laurea in scienze statistiche ed economiche			X	X
Laurea in sociologia		X		X
Laurea in storia		X		X
Laurea in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali		X		X
Laurea in traduzione e interpretazione	X			

Titolo	Competenza			
	Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica	Storica e socio-economica
Lauree specialistiche e titoli equipollenti utili per l'insegnamento nelle competenze di base (articolo 8 e articolo 16) per gli enti con insegnamento in lingua slovena				
Lauree in: lettere; materie letterarie; conservazione dei beni culturali; geografia; storia; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; interprete; traduttore; traduzione e interpretazione. (1)		X		

Titolo	Competenza			
	Linguistica in lingua straniera	Linguistica	Matematica scientifica e tecnologica	Storica e socio-economica

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua slovena, letteratura slovena, linguistica generale, storia, geografia. I corsi di lingua slovena, letteratura slovena sono assimilati al corso biennale (o quattro semestrali) di: lingue e letteratura slovena.

Lauree specialistiche e titoli equipollenti utili per l'insegnamento delle attività fisiche e motorie
Titolo
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
Scienze e tecnica dello sport
Diploma ISEF

